

112
1 0301



Associazione Nazionale Carabinieri
Presidenza Nazionale
Segreteria

N. 0301/112-2025 DI PROT.

ROMA, - 4 GIU. 2025

OGGETTO: CODICE DEL TERZO SETTORE.

AI SIGG. ISPETTORI REGIONALI	LORO SEDI @
AI SIGG. COORDINATORI/DELEGATI REGIONALI DI PROT. CIV.	LORO SEDI @
AI SIGG. PRESIDENTI DI SEZIONI ANC	LORO SEDI @
AI SIGG. PRESIDENTI DEI NUCLEI DI VOLONTARIATO E PROT. CIV.	LORO SEDI @

Nel titolo III del Codice del Terzo Settore (di seguito, per brevità, CTS) si trova la definizione e la disciplina di volontario e volontariato. Questo titolo si compone di tre articoli, gli artt. 17, 18 e 19.

L'art. 17, comma 2, CTS, definisce il volontario come **“una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.**

Da questa disposizione si evince che il volontario può esistere come figura soggettiva giuridica anche all'esterno di un ETS. Anzi, per la prima volta nel sistema normativo italiano, la riforma del Terzo Settore prevede e regola l'attività di volontariato come azione del volontario in qualità di singola persona e introduce pertanto una definizione giuridica di volontario (e di volontariato) anche al di fuori del contesto associativo. Prima dell'entrata in vigore del CTS, infatti esso era inteso esclusivamente come aderente ad una organizzazione di Volontariato, ora invece supera tale confine e si legittima come valore aggiunto anche in altri contesti nelle nuove categorie di enti di Terzo Settore (ODV, APS imprese Sociali, altri ETS).

Si evince inoltre che il fine dell'azione volontaria non può essere il lucro, neanche indiretto, e che l'attività di volontariato si caratterizza per il suo carattere di personalità, spontaneità (che ne determina la non coercibilità giuridica) e gratuità.

Riguardo alla gratuità, l'art. 17, comma 3, CTS, stabilisce che l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo e da nessuno. Il volontario può solo ricevere, per l'attività prestata, un rimborso delle spese effettive e documentate cui sia andato incontro per realizzare l'attività di volontariato. Per tale ragione sono vietati i rimborsi spese forfettari, cioè non collegati

pag. 1/2

alla documentazione di spese effettivamente sostenute. Al riguardo, per quanto talvolta si faccia impropria confusione, l'art. 17, comma 4, non deroga al comma 3. **I rimborsi spese a fronte autocertificazione**, infatti, non sono rimborsi spese forfettari, bensì rimborsi di spese pur sempre effettive anche se non documentate, poiché rimborsate sulla base di un'autocertificazione (rilevante anche sotto il profilo della responsabilità penale) da parte del volontario che le abbia sostenute.

Fatte salve alcune eccezioni, "la qualità di volontario è **incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro** subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontariato è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria" (art. 17, comma 5, CTS).

La circostanza che il singolo cittadino possa svolgere attività di volontariato "liberamente" trova, poi, concreta conferma nei regolamenti volti a disciplinare le modalità di svolgimento del servizio di volontariato da parte di singoli cittadini, adottati da numerose amministrazioni locali nell'ottica di riconoscere e valorizzare l'azione spontanea e gratuita prestata, appunto, da singoli cittadini esclusivamente per fini di solidarietà, la quale assume particolare rilievo, poiché l'impegno espresso in vari ambiti da quanti sono animati da valori di partecipazione civile coincide con gli obiettivi costituzionali. Tale figura viene spesso individuata con l'espressione "volontario civico".

I Comuni dovranno istituire l'Albo Comunale dei Volontari civici, suddiviso per aree d'intervento, nel quale i singoli liberi cittadini, avendone i requisiti, possono iscriversi mediante presentazione di apposita domanda.

I requisiti per l'iscrizione al citato Albo, generalmente, sono:

- età non inferiore agli anni 18;
- idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
- assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione.

Ovviamente l'Amministrazione comunale provvederà ad assicurare tutti i Volontari Civici iscritti all'Albo Comunale, che prestano effettivamente attività di volontariato, contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima.

Il Presidente nazionale
Gen. C.A. Libero Lo Sardo

